



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Cinema

Prot.

Roma, - 3 OTT. 2008

All'ANICA
All'API

Prot. 11057/c 01.01.1.5.2 e, p.c.

Ad Artigiancassa S.p.A.

OGGETTO: Accertamento a consuntivo. Mancata consegna della documentazione da parte delle imprese.

La presente circolare è intesa a dare importanti indicazioni con riguardo ad una fattispecie, relativa all'accertamento analitico dei costi a consuntivo da parte del Soggetto gestore, non esplicitamente disciplinata dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2007, e che (si deve dire purtroppo) si verifica sempre più frequentemente, secondo le notizie provenienti dal Gestore medesimo, con evidenti e gravi conseguenze sul buon andamento delle procedure di sostegno statale ai progetti filmici riconosciuti di interesse culturale.

Ci si riferisce al mancato attivarsi, ovvero addirittura al rifiuto, da parte dell'impresa di produzione, in ordine alla consegna alle Società di certificazione della documentazione necessaria e propedeutica al cd. accertamento analitico dei costi a consuntivo.

Attualmente, in proposito, vigono le disposizioni dell'art. 5, commi 7 e 8, del citato d.m. 12 aprile 2007. Com'è noto, ai sensi del comma 7, *“entro centottanta giorni dalla prima proiezione in sala del film, i costi a consuntivo sono accertati analiticamente da società di certificazione di bilancio legalmente riconosciute, scelte dall'istituto di credito, iscritte da non meno di cinque anni all'albo dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.”*. Per sanzionare i comportamenti scorretti o contrari alla legge, il comma 8, dal suo canto, stabilisce che *“nell'ipotesi in cui l'impresa di produzione abbia autocertificato il falso, ovvero abbia esibito documentazione attestante o comprovante fatti non corrispondenti al vero o riportante sottoscrizioni non autentiche, ovvero abbia occultato ricavi di spettanza propria o dello Stato, ferme restando le sanzioni già previste dalla legge, non sarà possibile per l'impresa stessa, nonché per i suoi amministratori, presentare istanze volte ad ottenere contributi di cui al decreto legislativo per i successivi cinque anni.”*.

E' di tutta evidenza come le ipotesi di comportamento omissivo o addirittura ostruzionistico da parte dell'impresa in relazione alla consegna stessa della documentazione, seppur non esplicitamente previste dal predetto comma 8, debbano reputarsi, se non in certi

FW



Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Direzione Generale per il Cinema

casi addirittura più gravi, quantomeno equiparabili a quelle ivi riportate, e non possono certo ritenersi sottratte alla disposizione sanzionatoria medesima.

Pertanto, premesso che sarà cura dello scrivente predisporre al più presto una modifica dell'attuale comma 8 al fine di disciplinare espressamente anche le ipotesi di omissione o rifiuto di consegnare la documentazione, questa Direzione generale, a tutela di un corretto andamento delle procedure di erogazione del contributo statale per i progetti filmici di interesse culturale, ha fissato, nell'ambito della seduta del 18 settembre u.s. del Comitato di coordinamento con il Soggetto gestore, puntuali e inderogabili direttive a proposito della questione. In particolare:

- 1) Artigiancassa ha il dovere di segnalare all'Amministrazione qualsiasi comportamento omissivo o ostruzionistico, da parte delle imprese, in ordine alla consegna della documentazione propedeutica all'accertamento dei costi a consuntivo;
- 2) Una volta ricevuta la segnalazione, l'Amministrazione, con apposita lettera all'impresa interessata, inviata per conoscenza anche al Soggetto gestore, diffiderà l'impresa stessa all'adempimento entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. In caso di esito negativo dell'interpello, verrà avviata la procedura volta a far decadere l'impresa dal contributo ottenuto, con restituzione di quanto fino a quel momento erogato, inclusi gli interessi maturati, e scatterà la sanzione dell'impossibilità di presentare istanze per i successivi cinque anni prevista dall'art. 5, comma 8, del d.m. 12 aprile 2007.

Va da sé che l'Amministrazione non procederà ad istruire alcuna istanza inerente l'impresa segnalata, relativa a qualsiasi tipologia di beneficio di legge, fino a quando l'impresa interessata non porrà termine al comportamento omissivo o ostruzionistico, fatta salva ogni altra sanzione prevista per legge, e che Artigiancassa interromperà qualsiasi procedura di erogazione di contributi eventualmente in corso nei confronti dell'impresa stessa.

La presente nota sarà pubblicata, al fine di garantirne la massima diffusione e conoscenza, sul sito *web* della Direzione generale per il cinema e di Artigiancassa.

Ringraziando, come sempre, per la fattiva collaborazione, si pregano, inoltre, codeste Associazioni di volerne assicurare da subito per le vie ordinarie la massima diffusione presso i propri aderenti.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gaetano Blandini)

Rel.